

- x) dichiara di esprimere, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a ENPAM, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- y) dichiara che l'impresa è titolare della licenza prefettizia, in corso di validità, per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui agli articoli 134 e ss del R.D n 773/31 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), conforme alle previsioni di cui al D.M. n. 269/2010 per le classi di attività A, B, E; ovvero di analogo titolo riconoscitivo valido secondo le previsioni di cui all'articolo 134 bis del citato Testo Unico. Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di autorizzazione per una provincia diversa da quella di Roma, lo stesso dovrà presentare apposita dichiarazione con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione a pena di decadenza, ad acquisire adeguata licenza prefettizia secondo le indicazioni del Ministero dell'Interno di cui alla circolare n. 557/PAS/ 2731/10089.D del 29.02.2008
- z) dichiara che l'impresa dispone di una "Centrale Operativa Avanzata" di tipologia C, come da D.M. n. 269/2010, con sede in Roma o, in mancanza, che l'impresa si impegna ad acquisirne la disponibilità entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque anteriormente alla stipula del contratto;
- aa) dichiara che l'impresa, ai fini di eventuali accessi agli atti del presente procedimento da parte di altri offerenti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e degli articoli 13 e 79, comma 5 quater, del d.lgs. n. 163/2006 (*in alternativa*):

- **non si oppone a che** la Fondazione dia visione e rilasci copia di tutta la propria documentazione di gara presentata (amministrativa, tecnica, economica e di congruità dell'offerta), qualora alcuno degli altri offerenti eserciti la facoltà di accesso agli atti;
- **si oppone a che** la Fondazione dia visione e rilasci copia della documentazione di gara indicata nella allegata motivata e comprovata dichiarazione relativa alle informazioni fornite dall'offerente stesso nell'ambito della propria offerta ovvero a giustificazione della medesima, che costituiscano segreti tecnici o commerciali, qualora alcuno degli altri offerenti eserciti la facoltà di accesso agli atti;

*(Attenzione: in quest'ultimo caso inserire in separata busta chiusa, da inserire nella **Busta B**, con la dicitura "**DICHIARAZIONE ACCESSO ATTI**", la comprovata e motivata dichiarazione in ordine all'eventuale carattere di segreto tecnico e/o commerciale delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ed a giustificazione della medesima. La suddetta "Dichiarazione accesso atti" deve essere sottoscritta in calce, a pena di irricevibilità della stessa, con firma leggibile (non autenticata) e per esteso (nome e cognome: riportare timbro e firma), da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale). La mancata produzione della suddetta dichiarazione libera ENPAM dall'obbligo di notifica di eventuali richieste di accesso ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.)*

- bb) dichiara che l'impresa a titolo di impegno contrattuale:
- ha preso esatta cognizione in sede di sopralluogo della natura del servizio, delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, che possono influire sulla prestazione del servizio, e di considerarle tali da consentire l'offerta presentata, che, in ogni caso, si intende fissa ed invariabile;
 - conosce ed accetta integralmente tutte le condizioni, nessuna esclusa e senza riserva alcuna, del Bando di gara, del capitolato tecnico, del DUVRI, del documento (eventuale) contenente quesiti e risposte, nonché del presente documento (disciplinare di gara e allegati) parte



integrante del bando stesso, relativi all'affidamento dell'appalto oggetto della presente procedura;

- è disponibile a dare inizio all'esecuzione della prestazione, in caso di aggiudicazione, anche in pendenza della formale stipula del contratto, nei casi previsti dalla vigente normativa;
- è in grado di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in conformità a quanto prescritto dal presente disciplinare;

cc) *(nel caso di impresa temporaneamente raggruppata, ex art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)* dichiara la composizione del raggruppamento (specificare se costituito o costituendo), con l'indicazione di mandataria e mandante/i, delle prestazioni che saranno eseguite e le percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento (*mandataria in misura maggioritaria*), con l'impegno che, in caso di aggiudicazione, l'impresa si conformerà alla disciplina prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

dd) *(nel caso di consorzio d'impresе, ex art. 34, comma 1, lettere b-c)* dichiara i nominativi delle imprese consorziate alle quali verrà affidato il servizio in caso di aggiudicazione, con l'indicazione delle prestazioni che saranno eseguite e le percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al consorzio (specificare ragione sociale e sede legale della/e consorziata/e esecutrice/i);

ee) *(nel caso di consorzio d'impresе, ex art. 34, comma 1, lettera e)* dichiara la composizione del consorzio ordinario (specificare se costituito o costituendo), con indicazione delle prestazioni che saranno eseguite e le percentuali corrispondenti alla quota di partecipazione al consorzio, con l'impegno che, in caso di aggiudicazione, l'impresa si conformerà alla disciplina prevista dall'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere corredata di copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore. La mancata allegazione della copia del documento costituirà **causa di esclusione** per violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata anche la copia della procura.

In **caso di raggruppamento di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del Codice dei contratti, la suddetta "Dichiarazione sostitutiva" deve essere presentata distintamente da ogni impresa raggruppata ed essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso (nome e cognome), da chi è rispettivamente autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente le imprese raggruppate (se procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale).

3. Dichiarazione sostitutiva requisiti morali legali rappresentanti e direttori tecnici in carica

Ciascuna impresa deve presentare, per ciascuno dei seguenti soggetti (*attenzione: verificare l'esatta rispondenza con i nominativi riportati nella precedente dichiarazione sub n. 2 lettera c) ed i nominativi riportati sul certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.*):

- il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandati e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica e il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, ovvero entrambi i soci (persone fisiche), ciascuno in possesso del 50% della partecipazione societaria, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- **procuratori generali e procuratori speciali** muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi



poteri analoghi a quelli che lo statuto della società concorrente attribuisce agli amministratori (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 23/2013);

una apposita dichiarazione sostitutiva (ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 - allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore) resa direttamente e personalmente da ciascuno dei citati soggetti (per ciascun soggetto una propria dichiarazione autografa), secondo il modello allegato (**Allegato B**).

In **caso di raggruppamento d'impresa**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del Codice dei contratti, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere presentata distintamente per ciascuno dei citati soggetti relativi ad ogni impresa raggruppata.

In **caso di Consorzio di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e dell'art. 37 del Codice dei contratti, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere presentata distintamente per ciascuno dei citati soggetti relativi al Consorzio (se già costituito) e ad ogni impresa consorziata (quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c).

4. Dichiarazione sostitutiva requisiti morali legali rappresentanti e direttori tecnici cessati dalla carica

Ciascuna impresa deve presentare, per i soggetti che sono cessati dalle cariche di cui al precedente punto 3 (titolare, soci, soci accomandatari, amministratori con potere di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico persona fisica e il socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci ovvero entrambi i soci (persone fisiche), ciascuno in possesso del 50% della partecipazione societaria, procuratori generali e procuratori speciali) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (***attenzione: verificare l'esatta rispondenza con i nominativi riportati nella precedente dichiarazione sub n. 2 lettera d)***), una apposita dichiarazione sostitutiva (ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 - allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore) resa direttamente e personalmente da ciascuno dei citati soggetti (per ciascun soggetto una propria dichiarazione autografa) secondo il modello allegato (prima parte **Allegato C**).

[NB: Nel caso in cui, durante l'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l'impresa sia stata oggetto di operazioni straordinarie (fusione, acquisto di azienda, affitto di azienda), la dichiarazione di cui al presente punto dovrà essere resa anche dai soggetti che, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, abbiano ricoperto nell'ambito della società acquisita ovvero oggetto di cessione, ecc. le posizioni sopra indicate]

E' ammissibile con riguardo ai soggetti cessati dalla carica, che il legale rappresentante dell'impresa concorrente produca, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa "per quanto a propria conoscenza", specificando le circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o rifiuto) la produzione della suddetta dichiarazione da parte dei soggetti cessati interessati, secondo il modello allegato (compilare seconda parte **Allegato C**).

In **caso di raggruppamento d'impresa**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del Codice dei contratti, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere presentata distintamente per ciascuno dei citati soggetti relativi ad ogni impresa raggruppata.

In **caso di Consorzio di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e dell'art. 37 del Codice dei contratti, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere presentata distintamente per ciascuno dei citati soggetti relativi al Consorzio (se già costituito) e ad ogni impresa consorziata (quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c).

Attenzione: resta inteso che, nel caso di **soggetti cessati dalla carica con condotta penalmente**



sanzionata, l'impresa deve dichiarare in questa sede di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla suddetta condotta; occorre presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, se procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale, e allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (inserire tale dichiarazione nella busta A).

5. Requisiti capacità economica e finanziaria

5.1 Dichiarazioni Istituti bancari o intermediari finanziari [art. 3, lett. a)]

Ciascuna impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, almeno **due dichiarazioni** in originale di due diversi istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recanti espresso riferimento alla presente gara ed attestanti espressamente la solidità economica e la puntualità e regolarità nell'onorare gli impegni assunti da parte dell'impresa.

Nel caso in cui, ai sensi del precedente art. 3, lettera a), il concorrente presenti una sola "referenza bancaria", dovrà essere prodotta l'ulteriore documentazione idonea a provare la capacità economica e finanziaria del concorrente.

In caso di raggruppamento di imprese, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del Codice dei contratti, le suddette "dichiarazioni Istituti bancari o intermediari finanziari", devono essere presentate distintamente per ogni impresa raggruppata.

In caso di Consorzio di imprese, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e dell'art. 37 del Codice dei contratti, le suddette "Dichiarazioni Istituti bancari o intermediari finanziari", devono essere presentate distintamente dal Consorzio (se costituito) e da ogni impresa consorziata (solo quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c).

Attenzione: si ricorda che questo tipo di requisito economico-finanziario, essendo di carattere **oggettivo**, può essere conseguito tramite avvalimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (cfr. Parere precontenzioso AVCP n. 163/2011).

5.2 Dichiarazione sostitutiva fatturato settore oggetto della gara [art. 3, lett. b)]

Ciascuna impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore), in cui si attesta di aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando un fatturato relativo ai soli servizi rientranti nel settore oggetto del presente appalto almeno pari ad euro 3.153.800,00 (tremilionicinquantatremilaottocento/00), IVA esclusa.

Motivazione requisito fatturato: ai sensi dell'art. 41, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012) si precisa che il limite di accesso connesso al fatturato aziendale è motivato dalla particolarità, complessità, entità economica e criticità dei servizi in questione, che devono garantire, senza soluzioni di continuità e/o problemi di alcun tipo, il corretto funzionamento degli uffici ed i compiti istituzionali della Fondazione ENPAM.

Attenzione: nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i servizi rientranti nel settore oggetto del presente appalto (almeno € 3.153.800,00, IVA esclusa) **indicare** per ogni singolo contratto eseguito la descrizione dettagliata dell'**oggetto, importo, data e committente**.

In caso di raggruppamento di imprese, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del Codice dei contratti, la suddetta "Dichiarazione sostitutiva possesso capacità economica e finanziaria" deve essere presentata distintamente per ogni impresa raggruppata.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi ordinari ai sensi dell'art. 2602 cod civ e geie, ferme le ulteriori disposizioni di legge, il requisito di cui al punto 5.2.(fatturato specifico)



deve essere posseduto dall'impresa mandataria in una misura percentuale non inferiore al 40% e da ciascuna impresa mandante in misura percentuale non inferiore al 10 %. Resta inteso che la capogruppo – mandataria, in ogni caso, deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Ai sensi dell'art. 277, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, è consentito al Consorzio stabile di dimostrare il possesso dei requisiti in questione attraverso i requisiti dei propri consorziati individuati quali esecutori dell'appalto.

6. Requisiti capacità tecnica e professionale

6.1 Dichiarazione sostitutiva contratti analoghi [art. 3, lett. c)]

Ciascuna impresa deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore), in cui si attesta di aver eseguito negli ultimi tre anni:

a) almeno un contratto per servizio di vigilanza di importo non inferiore ad € 800.000,00 (euro ottocentomila/00), IVA esclusa;

ovvero in alternativa

- b) almeno due contratti per servizi di vigilanza di importo complessivo non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00), IVA esclusa.

Attenzione: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà contenere per ogni singolo contratto eseguito la descrizione dettagliata dell'**oggetto, importo, data e committente**.

7. Cauzione provvisoria

Ciascuna impresa deve presentare, l'attestazione dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell'assolvimento degli obblighi nascenti dalla partecipazione alla gara e della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, costituita ai sensi ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'importo della cauzione provvisoria è pari ad euro 31.200,00 (Euro trentunomiladuecento/00), vale a dire al 2% (due per cento) dell'importo triennale stimato del servizio posto a base di gara.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, come previsto dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Per fruire di tale beneficio, i concorrenti dovranno allegare copia conforme della certificazione UNI CEI ISO 9000, a comprova di tale possesso.

Attenzione: la cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e deve prevedere espressamente "la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale" (ex art. 1944 codice civile), la "rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile", nonché l'operatività delle medesime "entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante".

La garanzia provvisoria sarà svincolata e restituita ai partecipanti non aggiudicatari (tranne il secondo in graduatoria) dopo l'aggiudicazione definitiva della gara, contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva (articolo 79, comma 5, lettera a, del Codice dei contratti), ed all'aggiudicatario ed al secondo in graduatoria dopo la stipula del contratto, contestualmente alla comunicazione di stipula del contratto (articolo 79, comma 5, lettera b-ter, del



Codice dei contratti).

In **caso di Raggruppamento temporaneo di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del Codice dei contratti, la "Cauzione provvisoria" deve essere prestata dalla sola impresa mandataria (capogruppo), anche se non ancora costituito (in quest'ultimo caso la Cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese raggruppande oppure alla sola mandataria ma con esplicito richiamo al costituendo raggruppamento ed alle mandanti).

In **caso di Consorzio di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e dell'art. 37 del Codice dei contratti, la suddetta "Cauzione provvisoria" deve essere prestata dal solo Consorzio (se già costituito) o da una delle imprese consorziate se il consorzio ordinario non è ancora costituito: in quest'ultimo caso la Garanzia provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese consorziate con esplicito richiamo al costituendo Consorzio ordinario.

8. Impegno di un fideiussore

Ciascuna impresa, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., deve presentare, a pena di esclusione dalla gara, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva (a copertura della corretta esecuzione del contratto), di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora il concorrente risultasse affidatario.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria di cui al precedente punto 8 venga prodotta con fideiussione il presente impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva può essere contenuto nella stessa garanzia provvisoria. Il presente impegno si intende automaticamente sciolto in caso di non aggiudicazione della gara.

Anche per la "Garanzia definitiva", calcolata ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice dei contratti si applicherà la riduzione della garanzia (50%) di cui all'art. 75, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

In **caso di Raggruppamento temporaneo di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del Codice dei contratti, il presente impegno deve essere presentato dalla sola impresa mandataria (capogruppo), anche se non ancora costituito (in quest'ultimo caso l'impegno deve essere riferito a tutte le imprese raggruppande ovvero alla sola mandataria ma con esplicito richiamo al costituendo raggruppamento ed alle mandanti).

In **caso di Consorzio di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e dell'art. 37 del Codice dei contratti, il presente impegno deve essere presentato dal solo Consorzio (se già costituito) o da una delle imprese consorziate se il consorzio ordinario non è ancora costituito: in quest'ultimo caso l'impegno deve essere riferito a tutte le imprese consorziate con esplicito richiamo al costituendo Consorzio ordinario.

9. Documentazione comprovante il pagamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

Ciascuna impresa, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 21 dicembre 2011 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – su G.U.R.I. n. 20 del 6 febbraio 2012), deve presentare l'attestazione dell'avvenuta **contribuzione di euro 140,00** (come stabilito, in relazione alla fascia di importo del presente appalto, dall'art. 2 della citata deliberazione) secondo le modalità indicate dall'Autorità nelle "Istruzioni operative"



consultabili sul sito www.avcp.it.

La Fondazione provvederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG assegnato alla presente procedura di gara (**CIG 5544981712**).

Attenzione: ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 e delle conseguenti deliberazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il mancato o errato pagamento è causa di esclusione dalla gara, come ribadito dalla citata Autorità con la deliberazione n. 4 del 10 ottobre 2012 (paragrafo 11).

In **caso di Raggruppamento temporaneo di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del Codice dei contratti, la suddetta documentazione di avvenuta contribuzione deve essere presentata dalla sola impresa mandataria (capogruppo), anche se non ancora costituito.

In **caso di Consorzio di imprese** ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e dell'art. 37 del Codice dei contratti, la suddetta documentazione di avvenuta contribuzione deve essere presentata dal Consorzio (se già costituito) o da una delle imprese consorziate se il consorzio ordinario non è ancora costituito.

10. Attestato di sopralluogo

Ciascuna impresa deve presentare l'attestato di sopralluogo rilasciato dalle persone incaricate dalla Fondazione in occasione della visita dei locali interessati al presente appalto.

Per effettuare il sopralluogo i concorrenti devono presentare apposita richiesta scritta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da persona autorizzata ad impegnare validamente l'impresa.

Il sopralluogo deve essere prenotato telefonicamente ai seguenti numeri telefonici: 06/48294571 - e confermato via fax al numero 06/48294853 entro le ore 12 della giornata lavorativa precedente la data concordata per il sopralluogo.

In sede di sopralluogo saranno rese visibili le piantine grafiche degli edifici interessati ai servizi e verrà redatta apposita attestazione di avvenuto sopralluogo, in duplice copia, di cui una trattenuta agli atti d'ufficio e l'altra rilasciata al concorrente.

In **caso di Raggruppamento temporaneo di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del Codice dei contratti, il suddetto attestato deve essere intestato ad almeno una delle imprese raggruppate o raggruppande.

In **caso di Consorzio di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e dell'art. 37 del Codice dei contratti, il suddetto attestato deve essere intestato al Consorzio o ad una delle imprese consorziate (una di quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c).

Nel caso in cui l'impresa non produca il presente documento, sarà verificato tramite il Responsabile del procedimento se la stessa abbia effettuato il sopralluogo.

12. Avvalimento

Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'articolo 49 del d.lgs. 163/2006.



13. Documento denominato "PASS dell'Operatore Economico (PassOE)"

Nota Bene: verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale attraverso il sistema AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario verrà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS.

Per l'utilizzo del sistema AVCPASS da parte della stazione appaltante si richiede ai concorrenti di presentare in fase di gara il documento denominato "PASS dell'Operatore Economico (PassOE)".

Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun concorrente sia registrato al sistema (la registrazione deve essere effettuata secondo le istruzioni contenute sul sito www.avcp.it) ed abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico".

E' pertanto onere dell'operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta alla presente procedura di gara ai fini dell'ottenimento del PassOE.

Art. 6.B) BUSTA "B - OFFERTA TECNICA"

La busta B, recante all'esterno la dicitura "Offerta Tecnica" deve contenere, pena l'esclusione, una Relazione Tecnica che, ferme restando tutte le condizioni di cui al capitolato tecnico, da intendersi come minime e inderogabili, descriva in modo chiaro le modalità con le quali il concorrente intende prestare il servizio oggetto di affidamento.

L'offerta tecnica deve essere siglata a margine di ogni pagina e, pena l'esclusione, sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'operatore concorrente.

In caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituito alla data di presentazione dell'offerta, l'offerta tecnica deve sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando/consorziando.

A pena di esclusione dalla gara, nessun dato di carattere economico, che possa in qualunque modo costituire anticipazione del contenuto della busta C, dovrà essere riportato nei documenti contenuti nella Busta "B – Offerta tecnica"

Si precisa che:

- la relazione tecnica dovrà essere articolata seguendo l'ordine indicato nella tabella di cui al precedente art. 5, in modo da consentire la valutazione secondo i criteri di valutazione previsti dal presente disciplinare;
- fermo quanto sopra e ferma restando la facoltà di introdurre ulteriori punti al fine di valorizzare la propria proposta, la relazione tecnica dovrà essere composta da un numero massimo di 30 (trenta) pagine (facciate) in formato A4, con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura non inferiore a 10 (dieci) punti;
- la relazione dovrà essere composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, che siano numerati con la formula <<pagina n. X di n. Y>>, oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione <<relazione composta da n. Y pagine>> (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della relazione);
- in caso di relazioni superiori alle 30 (trenta) pagine, le pagine eccedenti non saranno prese in considerazione ai fini dell'assegnazione del punteggio;
- alla relazione potranno essere allegati documenti esplicativi (schede tecniche, tabelle ecc...) che



non saranno considerati ai fini del calcolo delle numero delle pagine costituenti la relazione tecnica illustrativa. Non potranno essere allegati più di 10 (dieci) documenti esplicativi. Gli allegati eccedenti non saranno presi in considerazione ai fini dell'assegnazione del punteggio;

- l'offerta tecnica deve essere completa, nonché redatta in lingua italiana, fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera entrate nel linguaggio corrente.

Art. 6.C) BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA"

In questa terza busta devono essere inseriti i documenti di cui ai punti seguenti:

1. Offerta economica

L'Offerta economica deve essere redatta in lingua italiana, in conformità allo "Schema di offerta economica" di cui all'**Allegato D** del presente disciplinare.

L'offerta economica deve indicare:

- il ribasso percentuale, unico e incondizionato, offerto sull'importo triennale posto a base di gara (pari ad € 1.560.000,00), al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso d'asta;
- l'importo complessivo triennale offerto per l'espletamento dei servizi.

Ai fini dell'aggiudicazione si terrà conto del ribasso percentuale offerto.

Il ribasso offerto non dovrà riportare più di tre cifre decimali; in presenza di ulteriori cifre decimali dopo la terza, le stesse non verranno prese in considerazione.

Gli importi offerti dovranno essere indicati al netto dell'IVA e non dovranno riportare più di tre cifre decimali.

Le offerte dovranno essere incondizionate ed i valori dovranno essere espressi, oltre che in cifre, anche in lettere. In caso di discordanza fra indicazioni, sarà ritenuta valida l'indicazione espressa in lettere.

Non sono ammesse offerte alla pari e in aumento, che, pertanto, saranno escluse, senza essere tenute in considerazione.

Non sono ammesse offerte condizionate, che, pertanto, saranno escluse, senza essere tenute in considerazione

Ciascuna impresa deve, inoltre, indicare specificamente i costi relativi alla sicurezza aziendale, che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi in appalto (da non confondere con i costi relativi alla sicurezza cd. interferenziali di cui al DUVRI e non soggetti a ribasso d'asta).

L'Offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) dell'impresa offerente.

L'Offerta economica si intende vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutto quanto previsto nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica del concorrente.

In **caso di raggruppamento di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera d), e dell'art. 37 del Codice dei contratti, l'Offerta economica deve essere sottoscritta:

- se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese raggruppate;



- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) della sola impresa mandataria.

In **caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** e di **Consorzi tra imprese artigiane**, di cui all'art. 34, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti, l'Offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) del Consorzio.

In caso di **Consorzio stabile** ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera c), e dell'art. 36 del Codice dei contratti, l'Offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) del Consorzio.

In caso di **Consorzio ordinario di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera e), e dell'art. 37 del Codice dei contratti, l'Offerta economica deve essere sottoscritta:

- se non ancora costituito: congiuntamente dai legali rappresentanti (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) di tutte le imprese consorziate;
- se già costituito: dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) del Consorzio.

2. Giustificativi dell'offerta (eventuale)

Ai soli **fini acceleratori e di semplificazione**, si evidenzia che l'offerta **può** essere corredata delle giustificazioni relative al prezzo offerto.

In particolare, **può** essere allegata all'Offerta economica ed inserita nella medesima Busta "B" una **Relazione giustificativi**, corredata dalla pertinente documentazione, che specifichi, partendo da un'analisi del prezzo offerto, in particolare i costi preventivati dall'offerente per manodopera, spese generali, sicurezza dei lavoratori in ambito aziendale e l'utile d'impresa, e dimostri la congruità del prezzo offerto, alla luce dei criteri e nei limiti di cui all'art. 87 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La Relazione giustificativi deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale) dell'offerente.

Si ribadisce che l'allegazione della Relazione giustificativi è facoltativa ed ha il solo scopo di accelerare l'eventuale procedimento di verifica di congruità economica delle offerte che dovessero risultare anomale.

Resta inteso che, se le giustificazioni non vengono prodotte in fase di gara o, se prodotte, non sono sufficienti ad esprimere un giudizio di congruità, sarà, se del caso, espletato "ab initio" tutto il procedimento di verifica di congruità.

Art. 7 – Modalità di svolgimento della gara

L'apertura dei plichi avverrà in prima seduta pubblica il giorno 27/02/2014 alle ore 10.30 presso la sede della Fondazione.

Potranno assistere i soli concorrenti che abbiano presentato offerta, ciascuno dei quali rappresentato da non più di due delegati, muniti d'idonea delega su carta intestata del concorrente medesimo.

La Fondazione nominerà un'apposita Commissione di gara incaricata dello svolgimento degli adempimenti relativi alla ammissione dei concorrenti ed all'esame delle rispettive offerte, che procederà all'apertura dei plichi in una prima seduta pubblica, come segue:



- a) verifica la data e l'ora di arrivo dei plichi all'Ufficio protocollo della Fondazione, l'integrità e la chiusura degli stessi e la presenza della dicitura richiesta (o dicitura inequivocabilmente riferibile alla gara di cui al titolo) e, se del caso, esclude il concorrente dalla gara stessa;
- b) apre i plichi pervenuti in tempo utile ed in modo regolare, seguendo l'ordine appositamente formato;
- c) apre le buste interne A, dando atto della documentazione ivi riportata. In una o più sedute riservate, verranno verificate la completezza e la correttezza della documentazione richiesta. In seduta pubblica convocata con almeno 48 ore di anticipo, si comunicheranno le decisioni assunte in ordine all'ammissione o esclusione dei concorrenti, ferma la facoltà di ricorrere all'integrazione documentale.

Successivamente la Commissione procederà, sempre in seduta pubblica, per i soggetti ammessi, all'apertura delle buste B - Offerta Tecnica al solo fine di constatare la presenza del contenuto richiesto dal presente disciplinare di gara. L'iter proseguirà in una o più sedute riservate nelle quali la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle Offerte Tecniche sulla base dei criteri stabiliti dal presente disciplinare di gara.

Successivamente, in data che sarà comunicata a tutti i concorrenti ammessi alla prosecuzione del procedimento con almeno 48 ore di anticipo, la commissione procederà in seduta pubblica a rendere noti i risultati della valutazione delle offerte tecniche e all'apertura delle buste C - Offerta Economica, assegnando i relativi punteggi.

Terminata l'apertura della busta economica si procederà all'esclusione dei concorrenti nei confronti dei quali, sulla base di univoci elementi, venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Si procederà dunque all'attribuzione del punteggio globale di ciascuna offerta valida (= punteggio tecnico + punteggio economico), alla formazione della graduatoria in ordine decrescente e, infine, se del caso, all'aggiudicazione provvisoria.

Qualora due o più offerte dovessero ottenere il medesimo punteggio totale, sarà dichiarato provvisoriamente aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio attribuito all'offerta tecnica.

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un altro giorno comunicato nel corso della seduta oppure con apposita comunicazione scritta.

Qualora si debba dare applicazione al procedimento di valutazione dell'offerta anomala (art. 86, comma 2, D.Lgs. 163/2006) la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 87 e s.m.i. del medesimo Decreto Legislativo, richiedendo per iscritto la presentazione delle giustificazioni.

N.B.: per il calcolo dell'anomalia verrà considerato il punteggio attribuito ai concorrenti prima della cd. "seconda riparametrazione".

In ogni caso la stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante, in caso di più offerte sospette di anomalia, si riserva la possibilità di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs n. 163/2006.

L'aggiudicazione ad opera della Commissione giudicatrice è provvisoria e subordinata all'adozione, entro 30 giorni, di apposito successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dei competenti organi della Fondazione E.N.P.A.M., previo riscontro e verifica della regolarità della procedura.

L'aggiudicazione definitiva è comunque inefficace sino a conclusione con esito positivo della



verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati per l'ammissione alla gara (art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006), da esperirsi nelle forme e nei modi di legge.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà inoltrare alla Fondazione E.N.P.A.M. tutti i documenti comprovanti le condizioni di ammissione alla gara che non debbano essere acquisiti d'ufficio.

Ai fini della stipula del contratto inoltre dovrà essere costituita la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006.

Attenzione: in caso di **aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d) e dell'art. 37 del Codice dei contratti, le suddette verifiche riguarderanno tutte le imprese raggruppate.

Attenzione: in caso di **aggiudicazione da parte di un consorzio di imprese**, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere b), c) ed e), dell'art. 36 e dell'art. 37 del Codice dei contratti, le suddette verifiche riguarderanno il Consorzio e tutte le imprese consorziate (solo quelle che eseguiranno i servizi per i consorzi ex art. 34, comma 1, lettere b-c).

Inoltre, qualora risulti aggiudicatario un Raggruppamento temporaneo di operatori economici o un Consorzio ordinario di imprese non ancora formalmente costituiti, dovrà essere altresì prodotto l'atto di conferimento del mandato collettivo con rappresentanza al capogruppo designato o di costituzione del Consorzio.

In caso contrario l'amministrazione potrà non addivenire alla stipulazione del contratto riservandosi il diritto al risarcimento dei danni derivati dalla mancata stipulazione.

Attenzione: in caso di **aggiudicazione da parte di un concorrente che avesse fatto ricorso all'avvalimento**, lo stesso dovrà presentare, su richiesta di ENPAM e prima della stipula del relativo contratto di appalto, la documentazione relativa all'impresa ausiliaria, necessaria per le procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e quella necessaria per il controllo della veridicità delle dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di esclusione.

Art. 8 – Clausole contrattuali

Cambio di appalto

Nel contratto di appalto sarà inserita apposita clausola ai sensi della quale la società (aggiudicataria) subentrante nell'appalto sarà tenuta all'assunzione, con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova, del personale precedentemente impiegato nel servizio, ai sensi di quanto previsto dal CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013/2015.

Altre clausole contrattuali

Nel contratto d'appalto sarà inserita apposita clausola con la quale l'appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 recante "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Resta inteso che, l'appaltatore si impegna fin d'ora, a semplice richiesta scritta della Fondazione, ad applicare le migliori condizioni contrattuali risultanti da gare eventualmente bandite e aggiudicate dalla Consip durante l'esecuzione del contratto ed aventi ad oggetto prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente affidamento.

La Fondazione E.N.P.A.M. si riserva, previa adeguata motivazione, la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 1338 del codice civile.



La Fondazione ENPAM si riserva la facoltà:

- 1) di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, nel rispetto dell'art. 81 comma 3 del Codice dei Contratti;
- 2) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida in relazione all'oggetto dell'appalto;
- 3) di sospendere o non aggiudicare la gara in autotutela per motivi di interesse pubblico di opportunità e/o convenienza.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, la Fondazione potrà richiedere l'avvio anticipato del servizio, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla normativa antimafia, all'art. 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. ed all'art. 302 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i..

Art. 9 – Gestione quesiti e risposte

Ai sensi dell'art. 77, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, saranno presi in considerazione i soli quesiti fatti pervenire per iscritto ai referenti di seguito indicati, entro il 14/02/2014 ore 12.00.

Per qualsiasi informazione o quesito gli operatori economici possono rivolgersi direttamente alla Dott.ssa Viviana Cigolotti (Servizio Acquisti e Appalti – Piazza Vittorio Emanuele II n. 78 - 00185 Roma - tel. 06.48294.282, fax 06.48294.502, e-mail "acquisti.appalti@enpam.it").

I quesiti fatti pervenire in tempo utile e le rispettive risposte saranno pubblicati sul sito internet della Fondazione E.N.P.A.M. www.enpam.it, nel quale sarà altresì resa disponibile, se del caso, eventuale documentazione integrativa, entro il 19/02/2014.

Si raccomanda pertanto ai concorrenti di accedere e consultare periodicamente il sito in fase di predisposizione dell'offerta, e comunque con congruo anticipo rispetto alla presentazione della stessa.

Art. 10 – Sopralluogo

I concorrenti potranno effettuare un sopralluogo presso le strutture oggetto del presente servizio, al fine di prendere visione di tutte le condizioni logistiche e delle circostanze generali e particolari che possano avere, direttamente e indirettamente, un'influenza sulle modalità di svolgimento del servizio e sulla sua fattibilità.

Per effettuare il sopralluogo i concorrenti devono presentare apposita richiesta scritta, da inviare all'indirizzo e-mail m.paci@enpam.it, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da persona autorizzata ad impegnare validamente l'impresa.

In sede di sopralluogo saranno rese visibili le piantine grafiche degli edifici interessati ai servizi e verrà redatta apposita attestazione di avvenuto sopralluogo, in duplice copia, di cui una trattenuta agli atti d'ufficio e l'altra rilasciata al concorrente.

Art. 11 – Subappalto

Non è ammesso il ricorso al subappalto.

Art. 12 – Altre informazioni

ENPAM si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46, 47 e 77-bis del citato D.P.R. n. 445/2000, presentate dagli operatori economici concorrenti.

Attenzione: resta inteso che le cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, del Codice dei



Attenzione: resta inteso che le cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 38 comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovino in qualsiasi altra condizione che, ancorchè non espressamente richiamata negli atti di gara, sia comunque prevista come ostativa dal Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006), dal Regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010) o da altra norma di legge applicabile alla presente procedura.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei concorrenti verranno valutati, ai fini dell'ammissibilità alla gara, seguendo le indicazioni di cui alle determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (determinazioni n. 1 del 12 gennaio 2010 e n. 1 del 16 maggio 2012).

Fermo restando tutto quanto previsto nei paragrafi che precedono, costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:

- **il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006), dal suo Regolamento (D.P.R. 207/2010) e da altre disposizioni di legge vigenti;**
- **l'incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;**
- **la non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura del plico, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati relativi alle Imprese partecipanti di cui la Fondazione verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la procedura di affidamento dell'appalto e di stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare, i dati relativi all'esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti, verranno trattati al solo fine di valutare l'eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla gara d'appalto di cui all'art. all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. I dati rilevanti ai fini della qualificazione delle imprese potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti delle imprese cui si riferiscono. I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale della Fondazione, nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, essendo necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto, la mancata comunicazione comporterà esclusione dalla gara medesima. I soggetti cui i dati si



Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012), si precisa che le spese sostenute dalla Fondazione per la pubblicazione del bando sui quotidiani nazionali e locali dovranno essere rimborsate alla Fondazione medesima dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Viviana Cigolotti

Roma, li 10/01/2014

IL PRESIDENTE
(Dott. Alberto Oliveti)

Allegati:

- A** – Modello di istanza di ammissione alla gara, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul possesso dei requisiti di ammissione ed altro;
- B** – Modello dichiarazione soggetti in carica
- C** – Modello dichiarazione soggetti cessati dalla carica
- D** – Modello di offerta economica
- E** – Capitolato Tecnico
- F** – DUVRI

